

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 054/CGF (2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 26 settembre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Luigi Impeciati, Dott. Marco Lipari, Dott. Franco Massi – Componenti; Sig. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SIG. RONDINI FULVIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 18 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F. ED ALL'ART. 19 DELLO STATUTO F.I.G.C., IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. - NOTA N. 6596/1018 PF11-12 AM/MA DEL 17.4.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 6.6. 2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Rondini Fulvio ridetermina la sanzione inflitta nell'inibizione per mesi 6. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO U.S. ARZANESE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CASO PATRIZIO SEGUITO GARA MESSINA/ARZANESE DEL 15.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 27/DIV del 17.9.2013)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall'U.S. Arzanese s.r.l. di Arzano (Napoli), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CALC. BUONAIUTO CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 8689/839 PF 12-13/AM/MA DEL 26.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 15/CDN del 16.9.2013)

4. RICORSO SIG. LOSCHIAVO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 8689/839 PF 12-13/AM/MA DEL 26.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 15/CDN del 16.9.2013)

5. RICORSO BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI €8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S. PER LE VIOLAZIONI DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. ADDEBITATE AI PROPRI TESSERATI BONAIUTO CRISTIAN E LOSCHIAVO ANTONIO - NOTA N. 8689/839 PF 12-13/AM/MA DEL 26.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 15/CDN del 16.9.2013)

La C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 3, 4 e 5 li accoglie e per l'effetto annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 26 settembre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete